

A proposito di una ricerca interdisciplinare

LUCIO DE GIOVANNI

Università degli Studi di Napoli Federico II

1. Chi si ponga alla lettura del libro di Francesca Scotti¹ ha, fin dalle prime pagine, la consapevolezza di trovarsi di fronte a un'opera che non ricalca le tracce di solito percorse, e invero non sempre con successo, dalla produzione romanistica attuale: nessun tentativo di facili attualizzazioni, nessun parallelo tra un passo del Digesto e recenti sentenze della giurisprudenza italiana, nessuna esigenza di giustificare la ricerca su di un diritto così lontano nel tempo attraverso arditissimi riferimenti al diritto attuale, quasi che l'esperienza giuridica intermedia non esista e che oggi il diritto europeo, di cui è pur legittimo ricercare i fondamenti, possa restringersi solo all'Italia e non sia, invece, un fenomeno molto più ampio e complesso.

Questo libro, di cui si discute in questa sede, ha, in primo luogo, il pregio di voler essere un'autentico libro di storia giuridica e, se posso dir così, di non soffrire di complessi di inferiorità per il solo fatto che l'indagine è ristretta a un tempo ben determinato del mondo antico e solo a esso faccia riferimento. Perché un libro di storia, anche di quella particolare storia che è la storia giuridica, sia un libro utile è necessario, a mio parere, considerare non solo e non tanto il periodo storico trattato, quanto anche e soprattutto che l'autore sia pervaso da un autentico senso della storia e che sappia trasmetterlo a chi legge, nella consapevolezza che ogni progresso in questo tempo attuale, ogni indagine che riguardi il mondo a noi contemporaneo non può costruirsi senza memoria del passato.

A me sembra che il libro della Scotti sia pervaso da questo 'senso della storia' e ciò già lo rende ai miei occhi meritevole di attenzione. Il taglio metodologico cui la Scotti ha ispirato il suo lavoro è apprezzabile. L'autrice si occupa dei legati «tessili», intendendo con questa espressione le fibre tessili grezze o lavorate fino alla tessitura di 'lana', 'linum', 'versicoloria' e 'purpura': ella tratta, quindi, un segmento ben specifico del tema dei legati di abbigliamento nel mondo romano, una materia, questa, che non può non essere significativamente connessa alla relativa storia economico-sociale. Molto opportunamente, quindi, l'a. segue, nella sua indagine, due linee direttrici complemen-

1. F. SCOTTI, *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, Napoli 2020.

tari: l'esame, da un lato, dei testi giurisprudenziali in argomento, dall'altro, delle fonti sia letterarie sia della cultura materiale indispensabili a chiarire il quadro socioeconomico che fa da sfondo ai dati giuridici, illuminandoli nel loro significato. Da qui una ricerca di ampio respiro e di grande interesse, che si muove su di un terreno interdisciplinare e che getta luce, proprio mettendo a profitto le testimonianze provenienti da fonti di varia provenienza, su di uno spaccato di storia giuridica poco conosciuto, prima di questa indagine, nelle sue varie diramazioni.

La ricerca si articola in sette capitoli, arricchiti da alcune pagine di 'conclusioni' e dall'indice delle fonti e degli autori. Non è qui possibile dar conto, in tutte le sue pieghe, di un lavoro, così ricco di testi e di spunti; mi limiterò solo a qualche più generale considerazione.

2. Dopo un primo capitolo, in cui l'a. indica le coordinate della sua indagine e le principali fonti giurisprudenziali di riferimento, in particolare il testo di Ulpiano (D. 32.70 Ulp. 22 *ad Sab.*) e quello, a esso collegato, delle *Pauli Sententiae* (PS. 3.6.79), il secondo capitolo è dedicato a delineare il quadro sociale e economico in cui quelle fonti vanno lette, in un arco temporale molto ampio, che va dalle origini al III secolo d.C. Sono utilizzate testimonianze letterarie, epigrafiche (specialmente quelle funerarie), iconografiche e archeologiche per chiarire i molteplici significati delle espressioni '*lanificium*', '*lanam fecit*', '*lanificia*' (le stesse espressioni, cioè, utilizzate nei paragrafi 1 e 11 del frammento ulpiano ora citato) e, in pari tempo, per illustrare quanto le attività relative alla filatura e alla tessitura, così come appaiono in quelle testimonianze, abbiano volti diversi, oscillando tra l'immagine dell'opera svolta dalle donne tra le mura domestiche a uso della propria famiglia (connotato della matrona romana virtuosa) o, specie a partire dal III secolo a.C., del lavoro femminile dipendente o anche del lavoro imprenditoriale gestito dalle donne. A cominciare dalla media repubblica in poi, gli uomini non sono del tutto esclusi da questo tipo di lavori, in modo particolare nel campo della tessitura (la filatura era lasciata a donne e bambini), che richiedeva uno sforzo fisico maggiore (pp. 58-60). In questo contesto, e coordinandoli con i dati che provengono da altro tipo di fonti, sono utilizzati i passi dei giuristi. Significativo, e per restare a un solo esempio, il caso della testimonianza di Columella (*De re rust.* 12.3.6; 12.9.10), scrittore della prima età imperiale, il quale afferma che già da tempo, quindi a cominciare dal periodo repubblica-

no, a causa del sempre minor impegno delle *matres familias* nel condurre o nel dirigere i lavori domestici, erano impiegate, nelle *villae rusticae*, schiave *lanificae* con il compito di confezionare i vestiti dei *servi*. Questa testimonianza letteraria è posta dall'a. in parallelo con alcuni testi giurisprudenziali, in particolare con i frammenti di Ulpiano (D. 33.7.12.5-6 Ulp. 20 *ad Sab.*) e di Alfeno (D. 33.7.16.2. Alf. 2 a Paul. *Epitom.*), divergenti sulla questione del contenuto del legato di *instrumentum fundi*, ma che attestano entrambi ciò di cui aveva parlato Columella e cioè l'esistenza, nelle ville di campagna, delle *lanificae* che, nel frammento di Alfeno epitomato da Paolo, sembrano occuparsi non solo dell'abbigliamento degli altri schiavi, ma anche di quello del *pater familias*. In sintesi, la lettura di Columella aiuta a comprendere meglio i passi del Digesto e tutti questi testi, letti insieme, gettano luce su di uno spaccato tutt'altro che irrilevante delle trasformazioni della famiglia romana e del lavoro a essa sotteso tra tarda repubblica e primo impero.

3. Il terzo capitolo, che utilizza in modo significativo fonti letterarie, in particolare Varrone, Plinio e Columella, è dedicato alla lavorazione della lana e del lino e ciò perché nei brani giurisprudenziali (soprattutto D. 32.70 pr.-4 Ulp. 22 *ad Sab.*) sono presenti vari termini tecnici relativi a tale lavorazione, che, dunque, a parere dell'a., potrebbero trovare ulteriore chiarimento da una più approfondita conoscenza di come si svolgesse il processo di produzione di questi tessuti, dalla lavatura degli ovini alla successiva tosatura, alla colorazione, alla cardatura, alla filatura e, infine alla tessitura. Il metodo utilizzato dall'a. è sempre quello di confrontare, lì dove possibile, le fonti giuridiche con altre di differente provenienza.

Il quarto capitolo ha un tratto più specificamente esegetico, a cominciare dall'esame dei frammenti, già sopra citati, di Ulpiano (D. 32.70) e delle *Pauli Sententiae* (PS. 3.6.82), in cui si definisce l'oggetto dei legati di *lana*, *linum*, *versicoloria* e abbigliamento, esegesi in qualche misura ulteriormente suffragata dai dati relativi alla manifattura tessile illustrati nelle pagine precedenti. La Scotti (pp. 171 ss.) ritiene opportuno accogliere le modifiche proposte da Mommsen, nell'edizione critica dei *Digesta (maior e minor)*, al testo ulpiano nelle note al *principium* e ai paragrafi 1, 2, 11, 12 di quello stesso testo. Tali modifiche hanno il merito di 'rimettere ordine' alle argomentazioni del grande giurista di Tiro, che altrimenti si presenterebbero in modo confuso, perché non rispettano «l'ordine di successione logica e cronologica dei sin-

goli passaggi del ciclo di lavorazione (cioè tosatura, lavatura, eventuale colorazione, cardatura o pettinatura, filatura e tessitura)» (p. 175). L'a. in queste sue pagine, dense ma anche chiare, si occupa di illustrare il contenuto, secondo Ulpiano, del legato di *lana* nelle sue varie sfaccettature e ciò sempre con l'ausilio non solo di altre fonti giurisprudenziali ma anche di quelle letterarie. L'a. pone anche opportunamente in rilievo alcune aporie, come quando nota una divergenza tra ciò che afferma Ulpiano in D. 32.70.12 e ciò che è detto in P.S. 3.6.82: la prima testimonianza non contempla nel legato di lana la *lana versicoloria*, la seconda ne afferma invece l'esistenza (p. 177). Si tratta di differenze di opinioni tra giuristi su di uno stesso tema, di cui è opportuno tenere conto quando si commentano i relativi passi. Ciò che accomuna il pensiero giurisprudenziale è invece la convinzione che *lana* e *vestimentum* siano due entità ben distinte (p. 191). Sono poi passati in rassegna altri passi giurisprudenziali, che l'a. legge per chiarire l'interpretazione di legati disposti a favore di matrone e che hanno per oggetto tutto ciò che in un modo o nell'altro possa riguardare l'abbigliamento e in modo particolare il tema della *lana*: si pensi, per segnalarne solo alcuni, a D. 33.2.39 Scaev. 6.resp; D. 7.5.11 Ulp. 18 ad Sab.; D. 32.88 pr. Paul. 5 ad leg. Iul.; D. 30.44.2 Ulp. 22 ad Sab.

4. Nel quinto capitolo, l'a. tratta in particolare dei problemi posti dai paragrafi 5-9 del testo ulpiano D. 32.70, che riguardano i legati di specifici tipi di lana e utilizza, come è suo solito, accanto alle fonti giuridiche quelle letterarie, quali Plinio il Vecchio, Varrone, Marziale. Così, ad esempio, l'indagine approfondisce il caso del *tomentum* e di altre *lanae*, come i *quasi vestimenta* prodotti *valetudinis vel deliciarum gratia* o le *lanae* confezionate *fomentationis gratia...vel medicinae*, che Ulpiano in D. 32.70.5-7 non comprende nell'oggetto dei legati, a differenza delle *pelles lanatae* fatte invece rientrare in tale oggetto dallo stesso Ulpiano in D. 32.7.8. L'a. si interroga sui motivi di queste esclusioni come delle inclusioni. Di qui un'analisi minuziosa e interessante, fatta in gran parte utilizzando le fonti letterarie, per comprendere che cosa siano esattamente le *lanae* di cui parla Ulpiano, quali siano i tessuti in discussione, il tipo di fibra, la loro finalità d'uso, le aree geografiche di provenienza e tutto ciò proprio al fine di 'mettersi nei panni' di Ulpiano e cercare di capirne le motivazioni, individuando, tra le molteplici accezioni di un termine, a quale potesse riferirsi il giurista. Per restare al solo caso del *tomentum*, la Scotti ritiene che esso «fatto di lana non rientri secondo Ulpiano

nella *lanae appellatio* perché si tratta appunto di lana d'avanzo, destinato non a un impiego ordinario (quale poteva essere ad esempio quello finalizzato alla confezione di abiti o tappeti), ma specifico di un settore che, al tempo del giureconsulto, con ogni probabilità aveva raggiunto livelli di produzione molto diffusi ed elevati» (p. 216).

Il sesto capitolo affronta ancora un altro argomento, quello dei colori e dei coloranti nel lavoro tessile. Sullo sfondo aleggia il tema dei '*versicoloria*', intorno a cui si confrontano i giuristi. Anche in queste pagine, l'a. utilizza lo stesso metodo, il confronto con le fonti giuridiche sempre accompagnato da quello con testimonianze di altra origine, letterarie (in particolare la *Naturalis Historia* di Plinio), epigrafiche, archeologiche. Sono così analizzati i diversi tipi di coloranti utilizzati nella manifattura tessile (quelli di origine animale, vegetale, quelli di natura minerale), le tecniche dell'*ars tintoria*, pur nei limiti di conoscenza che abbiamo per la scarsità delle fonti, i vari tipi di tintura, l'*ars purpuraria* nei suoi molteplici significati e aspetti, i soggetti coinvolti nella produzione e nel commercio dei coloranti; altre pagine sono poi dedicate, utilizzando i reperti archeologici, alle etichette in metallo scoperte durante gli scavi, le quali indicavano, sia pure attraverso abbreviazioni o scarse parole, la varietà dei colori dei tessuti cui erano apposte. I dati raccolti su questo insieme di temi servono per spiegare anche il significato di alcuni testi giuridici, come nel caso, posto in luce dall'a. (pp. 331-32), del frammento di Papiniano (D. 32.91.2 Papin. 7 *resp.*), che tratta di un legato avente per oggetto una *taberna purpuraria*, che si può leggere con più chiarezza alla luce proprio dell'analisi compiuta sulle attività dei *purpurarii*.

5. Nel settimo e ultimo capitolo, l'indagine si occupa di analizzare numerosi passi del Digesto che trattano di legati di fibre colorate e ciò alla luce dei risultati conseguiti nelle precedenti pagine sul contesto materiale di tali fibre. L'a. torna a trattare il testo ulpiano e in particolare D. 32.70.12-13, per comprendere il significato che per il giurista hanno le espressioni ivi contenute, quali '*purpura*', '*coccum*', da Ulpiano comprese nella nozione di '*versicoloria*', '*omnis generis purpura*' e ciò perché il giurista ritiene che nel legato di '*versicoloria*' rientri il materiale colorato e filato, ma non in corso di tessitura o finito di tessere, quindi, almeno secondo l'opinione ulpiana, vi rientrano i filati colorati sia di *purpura* sia di *coccum*, a meno che il testatore non abbia disposto diversamente: *et ego arbitror ea, quae tinctoria non sunt, versicoloribus*

non adnumerari et ideo neque album neque naturaliter nigrum contineri nec alterius coloris naturalis: purpuram autem et coccum, quoniam nihil nativi coloris sunt, contineri arbitror, nisi aliud sensit testator (D. 30.2.70.12, su cui pp. 339-40). Lo studio dei lessemi utilizzati dal giurista è, pertanto, indispensabile per capire il senso dei suoi frammenti. Questo lavoro esegetico è esteso dalla Scotti a altri testi giurisprudenziali, quali uno di Paolo (D. 34.2.32.6 Paul. 2 *ad Vitell.*), l'altro delle *Pauli Sententiae* (P.S. 3.6.82), ove ancora ricorrono disposizioni testamentarie, nelle quali si afferma che i *versicoloria* possano essere lavorati e non lavorati, purché non consistenti nella *purpura*, a differenza di quanto Ulpiano riteneva. Il capitolo termina con l'analisi di altri frammenti di Ulpiano (D. 32.58), Paolo (D. 34.24), Alfeno, epitomato da Paolo (D. 32.60.2), Scevola (D. 33.2.32.2) nei quali appaiono disposizioni che avevano a oggetto legati disposti da *patres familias* a favore delle mogli sempre in tema di *purpura* o *purpurae*.

Nelle pagine conclusive, infine, l'a. offre al lettore una sintesi molto utile, considerata l'ampiezza e la complessità dell'indagine, dei risultati raggiunti nell'esame dei testi giurisprudenziali intorno alla lana e ai tessuti, letti alla luce anche delle fonti non giuridiche.

6. Ogni libro, o almeno ogni libro degno di questo nome, una volta pubblicato si distacca in qualche modo dall'autore, dagli obiettivi che egli ha voluto raggiungere, per incominciare il suo viaggio nella comunità dei lettori, suscitando consensi e dissensi, ma soprattutto ulteriori riflessioni e pensiero.

A me sembra che l'opera della Scotti sia molto interessante anche quando la consideriamo sotto questo punto di vista. Se, come accade appunto per ogni lavoro scientifico, si può essere concordi o esitanti su questa o quella tesi espressa dall'autrice, a mio modo di vedere non si può non sottolineare il messaggio di fondo così significativo che questo libro manda: e che cioè i giuristi romani, anche quando si esaminino i loro frammenti sotto un angolo visuale così specifico, come quello dei legati di lana e di tessuti, con le tante implicazioni materiali che questo argomento comporta, non sono astratti teorici del diritto, chiusi in un loro mondo di studio, ma hanno un contatto molto stretto con la realtà socioeconomica del loro tempo, di cui sembrano conoscere le varie pieghe e perfino i particolari più tecnici e noti solo agli addetti ai lavori, come dimostrano i lemmi da loro utilizzati. Il libro della Scotti dà una significativa prova di ciò e anche per questo a esso va dato pieno merito.